ACCORDO AZIENDALE TRA L'AZIENDA, LA RSU
E LE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DELL'AREA CONTRATTUALE DEL COMPARTO
SULLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PER L'ANNO 2018

In data 6 settembre 2018 tra l'Azienda, l'RSU e le Organizzazioni Sindacali dell'area contrattuale del comparto si è svolto il previsto confronto sindacale sulla base del presente testo riguardante l'applicazione dell'accordo regionale sulle risorse finanziarie aggiuntive, anno 2018 articolato come segue:

Art. 1 - Obiettivi di interesse regionale anno 2018

1. La pre-intesa regionale sottoscritta il 17 luglio 2018 tra la delegazione di Parte Pubblica dell'Assessorato Regionale alla Salute e le Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto Sanità Pubblica sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2018, individua obiettivi di interesse regionale che comportano risultati concreti a beneficio del sistema, anche mediante la valorizzazione delle Risorse Umane del Servizio Sanitario, promuovendone la professionalità.

In particolare prevede:

a) la realizzazione di specifici progetti aziendali nell'ambito dei macro-obiettivi di interesse regionale, di seguito indicati:

- **macro obiettivo 1:** Attuazione di percorsi clinico-assistenziali per presa in carico globale di pazienti, attraverso la promozione di forme di integrazione organizzativa;
- **macro obiettivo 2**: Efficientamento operativo e miglioramento qualitativo di aree di attività clinica, tecnica e amministrativa nonché dei servizi in genere verso e per l'utenza (anche attraverso le indicazioni e gli strumenti PRIMO / PIMO) (per AREU);
- **macro obiettivo 3**: Approvazione / Revisione delle procedure dei servizi sanitari, amministrativi e tecnici inerenti le condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato rischio di errore, individuate dalle 17 Raccomandazioni Ministeriali;
- **macro obiettivo 4**: Interventi finalizzati alla prevenzione della cronicità (DGR 7600/2017);
- **macro obiettivo 5:** Efficientamento operativo e miglioramento qualitativo di aree di Medicina Legale (per ASST), vaccinazioni (per ATS), attività di prevenzione per la tutela e sicurezza del cittadino, consumatore, lavoratore (per ATS);
- **macro obiettivo 6:** Informazione all'utenza in ordine ai cambiamenti organizzativi in applicazione alla Legge Regionale 23/2015 (per ASST: vaccinazioni).

b) l'individuazione di criteri di valutazione rapportati alle competenze e alle responsabilità del personale del comparto, tenuto conto anche dell'apporto dato da ogni singolo dipendente all'interno dell'équipe di cui fa parte;
c) che i progetti aziendali coinvolgano tutto il personale dipendente del comparto;
d) che la predisposizione dei progetti e il relativo confronto con le rappresentanze sindacali avvenga entro e non oltre il 15 settembre 2018;

e) la definizione della seguente tempistica ai fini dell'erogazione delle quote delle RAR 2018 previa verifica al livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel crono programma:
   - erogazione di una quota pari al 60% dell'importo dovuto, entro il mese di ottobre 2018, subordinatamente all'approvazione dei progetti;
   - erogazione saldo 2018 dell'importo dovuto entro il mese di aprile 2019, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi;

f) che la verifica del raggiungimento degli obiettivi, come definiti nel crono programma, compete al Nucleo di Valutazione Aziendale;

g) che la durata dell'accordo finalizzato al riconoscimento delle RAR è fino al 31 dicembre 2018;

h) che le RAR 2018 sono destinate al trattamento economico accessorio e non possono essere portate ad incremento di fondi contrattuali in modo stabile;

i) i progetti identificati a livello aziendale dopo la validazione operata dal Nucleo di Valutazione saranno immediatamente efficaci e non necessitano di ulteriori trasmissioni alla Direzione Generale Salute di Regione Lombardia.

Art. 2 - Progetti aziendali

1. Sulla base di quanto previsto nella citata pre-intesa del 17 luglio 2018, sono stati definiti gli obiettivi aziendali di interesse regionale, ed i relativi indicatori, come risulta dalle schede di progetto.

2. I progetti individuati consentono il pieno coinvolgimento e partecipazione di tutti i dipendenti dell'azienda e conseguentemente si attende il loro specifico contributo per il raggiungimento, che è considerato determinante per le finalità di tutti i progetti individuati.

3. Nel caso in cui una Struttura sia coinvolta nel raggiungimento di più di un progetto/obiettivo, il grado di raggiungimento di ognuno degli obiettivi viene considerato di pari peso ai fini della corresponsione del relativo premio;

4. L'Azienda, al fine di un costante coinvolgimento di tutti i dipendenti, darà la più ampia e completa informazione al personale di ogni singola Struttura sui progetti da realizzare.

Art. 3 – Quantificazione delle risorse

Le risorse massime destinate ai progetti aziendali sono determinate sulla base delle quote pro-capite (distinte per categoria) riportate nella pre-intesa regionale per ogni unità di personale in servizio, alle quali si aggiungono oneri riflessi e IRAP, parametrati alla consistenza numerica dei dipendenti in servizio pesata alla data del 1° gennaio 2018, così come riportato nella tabella seguente.

CATEGORIA	PRESENTI AL 01.01.2018	QUOTA TEORICA	IMPORTO	ONERI	IRAP	TOTALE RISORSE
CAT_D_DS	546	€ 725,00	€ 395.850,00	€ 94.212,30	€ 33.647,25	€ 523.709,55
CAT_C	73	€ 670,00	€ 48.910,00	€ 11.640,58	€ 4.157,35	€ 64.707,93
CAT_B_BS	239	€ 581,00	€ 138.859,00	€ 33.048,44	€ 11.803,02	€ 183.710,46
CAT_A	33	€ 540,00	€ 17.820,00	€ 4.241,16	€ 1.514,70	€ 23.575,86
QUOTA AGGIUNTIVA personale INFERMIERISTICO operante su turni H 24 (su base 2017)	206	€ 227,00	€ 46.762,00	€ 11.129,36	€ 3.974,77	€ 61.866,13
QUOTA AGGIUNTIVA personale INFERMIERISTICO non operante su turni H 24 (su base 2017)	176	€ 100,00	€ 17.600,00	€ 4.188,80	€ 1.496,00	€ 23.284,80
QUOTA AGGIUNTIVA personale NON INFERMIERSTICO operante su turni H 24 (su base 2017)	45	€ 227,00	€ 10.215,00	€ 2.431,17	€ 868,28	€ 13.514,45
TOTALE	891		€ 676.016,00	€ 160.891,81	€ 57.461,36	€ 894.369,17

Art. 4 - Valutazione dell'apporto individuale

1. Al fine di dare piena attuazione alle vigenti norme in materia di responsabilizzazione ed efficienza della pubblica amministrazione che impongono di definire ed applicare criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno, il premio spettante delle RAR verrà attribuito a ciascun dipendente tenendo conto del contributo individuale valutato sulla base dei seguenti parametri:

A) **integrazione in équipe e impegno professionale** (integrazione nel lavoro d'équipe e capacità di esprimere al meglio la propria professionalità)

B) **efficacia/efficienza e stile operativo** (qualità della partecipazione, conoscenza e attuazione del piano di lavoro all'interno del progetto);

C) **grado di partecipazione, intensità/quantità e continuità** (svolge in modo adeguato e senza compensazioni l'attività prevista in relazione al progetto);

Ciascuno di questi parametri può essere graduato su tre livelli:

- massimo o elevato: valore 1,00;
- adeguato: valore 0,75;
- insufficiente: valore 0,00

in modo da costituire un sistema di valutazione omogeneo del contributo individuale.

CONTRIBUTO INDIVIDUALE	Integrazione in équipe e impegno professionale			Efficacia /efficienza e stile operativo			Grado di partecipazione, intensità/quantità e continuità			Valutazione Totale (punti)		
	E	A	I	E	A	I	E	A	I	E	A	I
E = ELEVATO	1			1			1			3		
A = ADEGUATO		0,75			0,75			0,75			2,25	
I = INSUFFICIENTE			0			0			0			0

A titolo esemplificativo le possibili combinazioni valutative danno luogo alla seguente scala di valutazione decrescente:

SIGLE	VALUTAZIONE (punti)	MEDIA	PREMIO ATTRIBUITO
EEE	3	1,000	100%
EEA	2,75	0,917	
EAA	2,5	0,833	
AAA	2,25	0,750	
EEI	2	0,667	
EAI	1,75	0,583	
AAI	1,5	0,500	
EII	1	0,333	50%
AII	0,75	0,250	
III	0	0,000	0%

2. In caso di valutazione inferiore al punteggio di 1,5 l'interessato potrà ricorrere alla "*Commissione del Riesame*" così composta:

- 1 membro scelto dal valutatore;
- 1 membro scelto dal valutato;
- 1 membro scelto dalla Direzione Generale.

3. L'Azienda, al fine di un costante coinvolgimento di tutti i dipendenti, darà la più ampia e completa informazione al personale di ogni singola Struttura sui progetti da realizzare e gli obiettivi da raggiungere attraverso momenti di presentazione e di verifica.

Art. 5 - Criteri di erogazione delle quote

1. Il premio delle RAR sarà erogato a tutto il personale dipendente del comparto presente in servizio in data 1° luglio 2018, che abbia maturato una presenza effettiva in servizio di almeno 3 mesi durante il periodo di sviluppo dei progetti definiti dalla pre-intesa regionale e che di fatto partecipi all'esecuzione dei progetti di interesse regionale dell'anno 2018, secondo gli importi previsti dalla pre-intesa regionale come di seguito riportato:

CATEGORIA	QUOTA ANNUA
D/DS	725,00
C	670,00
B/BS	581,00
A	540,00

2. Al personale appartenete ai profili infermieristici (infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario, ostetrica) è riconosciuta, **a saldo**, un'ulteriore quota pari a:

- **€ 227,00** per coloro che operano in turni sulle 24 ore (che effettua almeno 6 notti al trimestre);
- **€ 100,00** per coloro che non operano in turni sulle 24 ore.

3. Al restante personale turnista che opera in turni sulle 24 ore di ogni ruolo e profilo (che effettua almeno 6 notti al trimestre) è riconosciuta, **a saldo**, un'ulteriore quota di **€ 227,00**.

4. Nel caso in cui gli obiettivi di interesse regionale non fossero raggiunti integralmente, fermo restando quanto previsto per l'apporto individuale di cui al precedente art. 5, la retribuzione complessiva in parola verrà riconosciuta, in relazione al grado di raggiungimento dei risultati, come segue:

Risultato ottenuto	Frazione di premio corrisposto
Da 0 fino al 49%	0
Da 50 fino a 75%	75%
Dal 76 al 100%	100%

5. La quota complessiva individuale di cui ai commi 1, 2 e 3 sarà corrisposta quindi in base al grado di raggiungimento degli obiettivi di interesse regionale e alla valutazione dell'apporto individuale, nonché in rapporto al periodo di effettivo servizio prestato nel corso dell'anno, fermo restando che il beneficio economico verrà attribuito a condizione che il dipendente abbia prestato effettivo servizio per un periodo di almeno 3 mesi durante il periodo di sviluppo dei progetti con esclusione di tutti i periodi di assenza eccetto:

- congedo obbligatorio per maternità;
- ferie e riposi compensativi;
- permessi per donazione di sangue e midollo;
- permessi retribuiti L.104/92;
- assenze per malattia certificata ex. art.11 CCNL 2001 (se inferiori comunque a complessivi mesi 2 nel periodo);
- permessi sindacali;
- infortuni sul lavoro (se inferiore comunque a complessivi mesi 2 nel periodo);
- permessi retribuiti ai sensi dell'art. 21 del CCNL 1° settembre 1995;
- permessi per assistenza a figlio minore, fino a 30 giorni, anche non continuativi, annui.

6. Al personale part-time è corrisposta la quota in proporzione alla percentuale del rapporto di lavoro.

7. Resta fermo che al personale turnista sulle 24 ore il cui dovuto mensile si sviluppa, di norma, nell'arco temporale di un bimestre, si applica la tolleranza non superiore a 2 turni di servizio (max 18 ore). Resta ferma la possibilità di recuperare il debito orario nei due mesi successivi alla conclusione dell'esercizio.

Art. 6 – Tempistica del riconoscimento economico

1. La tempistica ai fini dell'erogazione delle quote delle RAR 2018, è la seguente:

- erogazione di una quota pari al 60% dell'importo dovuto, di cui al precedente art. 5, comma 1, entro il mese di ottobre 2018, subordinatamente all'approvazione dei progetti;
- erogazione a saldo 2018 dell'importo dovuto, di cui all'art. 5, comma 1, 2 e 3, entro il mese di aprile 2019, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi e dell'apporto individuale;
- in caso di apporto individuale pari o inferiore al 50% e/o raggiungimento degli obiettivi con un grado inferiore a quanto già percepito in acconto, sarà operato il conguaglio negativo per la restituzione delle quote eventualmente non dovute.

2. Il riconoscimento del saldo delle RAR 2018 potrà essere erogato solo dopo la verifica del raggiungimento degli obiettivi certificati dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni Aziendale.

3. Il riconoscimento effettivo delle quote RAR finanziate dall'Azienda sarà garantito tenuto conto delle Regole di Sistema regionale che impongono l'equilibrio economico di bilancio.

Art. 7 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si richiamano le disposizioni contenute nella pre-intesa Regione - OOSS regionali del 17 luglio 2018, nonché quelle previste dai vigenti CC.CC.N.LL.

2. Il presente accordo ha vigenza per le RAR 2018 sino al 31 dicembre 2018.

3. In accordo con la pre-intesa regionale del 17 luglio 2018, gli eventuali residui risultanti dalla corresponsione dell'incentivo 2018 potranno essere portate in incremento delle Risorse Aggiuntive Regionali 2019.

4. La validità del presente accordo, e nello specifico i progetti ad esso allegati, sono subordinati al parere positivo che deve essere espresso dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale.

5. Il presente accordo si applica esclusivamente al personale dipendente dell'Azienda dell'area del comparto sanità; sono esplicitamente esclusi dal riconoscimento tutti i soggetti aventi rapporto contrattuale con l'Azienda diverso dal contratto di lavoro subordinato (es. libero professionale, collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione ecc.).

Milano, 6 settembre 2018

Per l'Azienda	Per l'RSU	Per le OO.SS.